SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

Art. 12

Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo potra' essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

Questo magazzino sara' considerato come locale di fabbrica e sara' soggetto alle presentazioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino saranno applicate le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 aprile 1886, N. 3754.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il benefizio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali e' esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

Nei due casi considerati dal presente articolo le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti
Estremi	Legge 11 luglio 1889, n. 6212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it